ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE CHIUSI

Art. 11

Obblighi della società di gestione

La societa' di gestione assume verso i partecipanti al fondo gli obblighi e le responsabilita' del mandatario. Nel giudizio di risarcimento dei danni derivanti dallo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, spetta alla societa' di gestione l'onere della prova di avere agito con la diligenza del mandatario.

Versione in vigore dal 20 febbraio 1994, non più in vigore dal 1 luglio 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi
Estremi	Legge 25 gennaio 1994, n. 86
Capo	I — Societa di gestione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-e-disciplina-dei-fondi-comuni-di-investimento-immobiliare/art-11-obblighi-della-societa-di-gestione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it